



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta  
(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 65 del 2011, proposto da:  
Consorzio Rete, in proprio e in qualita' di mandante del R.T.P. Ing.  
Raffaele Pisani e Sitec Engineering S.r.l., rappresentato e difeso  
dall'avv. Domenico Bezzi, con domicilio eletto presso lo studio  
dell'avv. Massimo Bali' in Aosta, via Lucat, 2/A;

***contro***

Comunita' Montana Monte Cervino, rappresentata e difesa dall'avv.  
Piercarlo Carnelli, con domicilio eletto presso il suo studio in Aosta,  
via Losanna, 17;

***nei confronti di***

A.T.P. Studio di Ingegneria Associato D.G.M. di Dujany,  
Grosjacques e Matteri, studio Ra Rosset e Associati di Rosset e  
Pedomonte, Studio Campini Associati, Arch. Giovanni Deambrogio,

Ing. Fabio Del Grosso, Ing. Maurizio Chiei Gamacchio, Geol. Maurizio Farina, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Adriano Consol, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Valle D'Aosta in Aosta, piazza Accademia S. Anselmo 2;

***per l'annullamento***

- della comunicazione (prot. 10120 del 29 agosto 2011), di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per i servizi di ingegneria ed architettura per redazione progettazione esecutiva, VIA, accatastamento, direzione lavori nonché coordinamento sicurezza per i lavori di ampliamento ed adeguamento della micro comunità di Pontey, in località Lassolaz (doc. 8);
- della nota del 23 maggio 2011 con la quale l'odierna ricorrente risultava classificata in seconda posizione nella graduatoria provvisoria della gara (doc. 5);
- del decreto n. 384 del 17 giugno 2011 del Responsabile della Struttura Tecnica della Comunità Montana del Monte Cervino, mai inviato alla ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, inerente e/o consequenziale con particolare riferimento al verbale di gara n. 4 del 20 aprile 2011 in seduta riservata (doc. 10), verbale di gara n. 2 del 04 aprile 2011 in seduta pubblica e riservata (doc. 11), verbale di gara n. 3 del 13 aprile 2011 in seduta riservata (doc. 12), verbale di gara n. 1 del 18 marzo 2011 (doc. 13), verbale di gara n. 5 del 03 maggio 2011 in seduta pubblica (doc. 14) nella parte in cui escludono dalla gara il R.T.

controinteressato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità Montana Monte Cervino e dell' A.T.P. Studio di Ingegneria Associato D.G.M. di Dujany, Grosjacques e Matteri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2012 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori avvocati Domenico Bezzi per il Consorzio ricorrente, Piercarlo Carnelli per la Comunità montana e Adriano Consol per l'ATP controinteressato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 12.10.2011 il Consorzio Rete, in proprio e nella qualità di mandante del raggruppamento temporaneo di professionisti con lo studio dell'Ing. Raffaele Pisani e la società SITEC Engineering s.r.l., ha impugnato l'aggiudicazione definitiva (comunicata con nota 29.8.2011, prot. 10120) della gara d'appalto per i servizi di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione esecutiva, V.I.A., accatastamento, direzione lavori nonché coordinamento sicurezza per i lavori di ampliamento ed adeguamento della microcomunità di Pontey, in località Lassolaz, disposta dalla Comunità Montana Monte Cervino in favore del

R.T.P. con capogruppo lo Studio di ingegneria associato D.G.M. di Dujany, Grosjacques e Matteri.

A sostegno del gravame il R.T.P. ricorrente, secondo classificatosi, ha dedotto due motivi di ricorso, rubricati come segue:

1. Violazione di legge (art. 90 comma 8 D. Lgs. n. 163 del 2006).  
Violazione dei principi di concorrenza e par condicio tra concorrenti;
2. Violazione di legge (art. 79 comma 5 del D. Lgs. 163 del 2006).

Si sono costituiti in giudizio la Comunità Montana Monte Cervino ed il R.T.P. controinteressato con capogruppo lo Studio di ingegneria associato D.G.M. di Dujany, Grosjacques e Matteri, controdeducendo nel merito ed instando per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza 16.11.2011, n. 37 il Tribunale ha respinto la domanda incidentale di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 14 marzo 2012 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

1. Quanto al primo motivo di ricorso, si osserva che, come chiarito già in fase cautelare, con riferimento alla prospettata interpretazione dell'art. 90 comma 8 del D.lgs. n. 163/06 quale espressione di un principio generale che precluderebbe al progettista di partecipare non solo - come espressamente previsto dalla norma - alle procedure di affidamento di lavori pubblici per cui abbia effettuato attività di progettazione, ma anche alle procedure per l'affidamento di

successivi livelli di progettazione, questo Tribunale già si è pronunciato nel senso che le norme limitative della partecipazione alle gare hanno carattere eccezionale e sono, perciò, di stretta interpretazione (T.A.R. Valle d'Aosta, 16 novembre 2011, n. 76).

Non si può dunque che richiamare la sentenza citata, la quale, nello scrutinare un motivo di identico contenuto, ha chiarito che “la censura non coglie nel segno, non essendo prevista l’esclusione in tale eventualità né dal codice dei contratti né dalla normativa regolante la procedura di cui si tratta; con riferimento a fattispecie analoga, condivisibile giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «...per pacifico principio generale, le cause di incompatibilità sono di stretta interpretazione in quanto limitative della libertà di iniziativa economica costituzionalmente garantita...» (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 5 luglio 2008 , n. 1510); in senso analogo, recentemente, il Consiglio di Stato ha avuto modo di affermare, con riferimento a norma limitativa della partecipazione alle gare e della libertà di iniziativa economica delle imprese, che «...si tratta di una norma che limita la partecipazione alle gare e la libertà di iniziativa economica delle imprese, essendo prescrittiva dei requisiti di partecipazione e che, in quanto tale, assume carattere eccezionale ed è, quindi, insuscettibile di applicazione analogica a situazioni diverse...» (Cons. Stato, Sez. V, 25 gennaio 2011, n. 513)”.

Sotto altro profilo – parimenti evidenziato dalla citata sentenza - occorre rimarcare come l’orientamento giurisprudenziale sulla cui

base il R.T.P. ricorrente ritiene debba essere disposta l'esclusione dell'aggiudicatario debba oggi essere valutato alla luce dell'art. 46, comma 1-bis del codice dei contratti, introdotto dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, che ha sancito il principio della tassatività delle clausole di esclusione, secondo cui «...la stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle...».

Vero è che le previsioni contenute in tale articolo non sono direttamente applicabili *ratione temporis* alla fattispecie di cui si tratta, essendo stato il relativo bando inviato all'ufficio pubblicazione della U.E. il 29.12.2010.

Nondimeno, la chiara intenzione del legislatore di ricondurre le esclusioni a ipotesi ben individuate costituisce un criterio che impone di interpretare in maniera restrittiva le ipotesi di esclusione; criterio che è quindi comunque applicabile alle ipotesi di esclusione, laddove

queste non siano riconducibili a clausole della regolamentazione di gara, ma – come nel caso di specie – si ritenga di poterle ricavare in via interpretativa.

2. Infondato è anche il secondo motivo di ricorso.

Difatti, secondo una consolidata giurisprudenza – anche di questo Tribunale - l'omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 79 D. Lgs. n. 163 del 2006, che impone di comunicare l'avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato prima di stipulare il contratto, non incide sulla legittimità dell'aggiudicazione, ma semplicemente sulla decorrenza del termine per la sua impugnazione (così T.A.R. Lazio, II, 2.12.2010, n. 35031), per il caso di tardività (peraltro non verificatasi nel caso di specie – T.A.R. Valle d'Aosta, 15.2.2008, n. 14).

Il ricorso va, perciò, rigettato.

Le spese seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d'Aosta (Sezione Unica),  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il consorzio ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 3.000,00 (tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore della Comunità Montana Monte Cervino ed in € 3.000,00

(tremila) oltre I.V.A. e C.P.A. in favore dell'A.T.P. con capogruppo lo Studio di ingegneria associato D.G.M. di Dujany, Grosjacques e Matteri.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:

Calogero Adamo, Presidente

Luca Morbelli, Primo Referendario

Angelo Vitali, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)